

## COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO  
— COMMERCIO CON L'ESTERO

58.

## SEDUTA DI VENERDÌ 23 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> )	
FELICI ed altri: Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni sulla disciplina del commercio ambulante (880);	
MILANI ed altri: Norme sulla disciplina del commercio ambulante (3380);	
COSTAMAGNA: Disciplina del commercio ambulante (3701);	
CAROLI ed altri: Norme sulla disciplina del commercio ambulante (3710) . . .	601
PRESIDENTE . . . . .	601, 604, 608, 609, 610, 611 612, 613, 614, 615, 616, 617, 620
ALIVERTI . . . . .	604, 607, 610, 611, 616
CARENINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . .	610, 615
CAROLI, <i>Relatore</i> . . . . .	602, 604, 606, 609, 610 611, 612, 614, 615, 616, 617, 620
COSTAMAGNA . . . . .	606
ERMINERO . . . . .	608
MARCHIO . . . . .	607, 614, 615
MILANI . . . . .	605, 607, 611, 613, 614, 615, 617
SERVADEI . . . . .	608, 611
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	621

La seduta comincia alle 10,20.

CAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.*(È approvato).*

**Discussione delle proposte di legge Felici ed altri: Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni sulla disciplina del commercio ambulante (880); Milani ed altri: Norme sulla disciplina del commercio ambulante (3380); Costamagna: Disciplina del commercio ambulante (3701); Caroli ed altri: Norme sulla disciplina del commercio ambulante (3710).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Felici, Del Duca, Carenini, Maggioni, Sangalli: « Modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni sulla disciplina del commercio ambulante », Milani, Damico, D'Angelo, Niccoli, Giannini, Federici, Pochetti, Bastianelli, Martelli, Brini, Catanzariti, Mancuso.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 APRILE 1976

Maschiella: « Norme sulla disciplina del commercio ambulante »; Costamagna: « Disciplina del commercio ambulante »; Caroli, Aliverti, Alesi, Allegri, Erminero, Sangalli, Zanini, Aiardi, Cuminetti, La Loggia, Zolla, Matteini, Laforgia, Iozzelli, Bernardi, Sgarlata, Maggiori: « Norme sulla disciplina del commercio ambulante ».

L'onorevole Caroli ha facoltà di svolgere la relazione.

CAROLI, *Relatore*. Innanzi tutto, porgo le mie scuse per la mia assenza di ieri: ero assente da Roma e in non buone condizioni di salute e anche oggi sono febbricitante. Ho ritenuto comunque opportuno essere presente perché, se riusciremo ad approvare la proposta di legge prima che venga sciolto il Parlamento, avremo dato una testimonianza di impegno parlamentare nella disciplina di un comparto economico veramente importante.

Sulla nuova disciplina del commercio ambulante erano state presentate quattro proposte di legge da parte dei vari gruppi politici. Il Comitato ristretto nominato a suo tempo ha ascoltato le associazioni di categoria, i rappresentanti dei comuni e delle regioni. Ne è risultato un dibattito, da cui sono emerse utili indicazioni. Nel testo unificato abbiamo cercato di trovare delle soluzioni transattive nei punti controversi, dopo aver confrontato le posizioni delle varie parti politiche. Abbiamo ritenuto completamente superata la legge del 5 febbraio 1934, ancora attualmente in vigore, appunto perché essa equipara il commerciante ambulante ai cenciavoli e ai saltimbanchi, quasi ad avanzi di galera, per cui anche oggi, per poter esercitare l'attività ambulante è necessario richiedere un'autorizzazione all'autorità di pubblica sicurezza, quasi si trattasse di soggetti socialmente pericolosi, quindi da assoggettare ad una stretta sorveglianza. Si è potuto constatare che l'ambulantato rappresenta ormai una realtà completamente diversa e svolge una funzione essenziale per quanto riguarda il servizio sociale della distribuzione. Si è avuta una contrazione numerica dei preposti al settore di circa il 18 per cento, secondo un censimento espletato nell'arco di tempo che va dal 1961 al 1974. Allo stato attuale abbiamo un rapporto che è di una unità ogni 54 abitanti. Questo, lungi dall'essere considerato come un progressivo disfacimento del comparto economico, sta solo a significare che sono state emargi-

nate tutte le frange meno produttive e che si è avuto un rafforzamento a livello competitivo dell'ambulantato.

Il commercio ambulante svolge una funzione importante, innanzitutto perché assicura la capillarità dei servizi, specialmente nelle zone che diversamente potrebbero rimanere private di un approvvigionamento adeguato di merci. Il commercio ambulante inoltre rappresenta un'alternativa nei confronti della grande distribuzione, attraverso i mercati rionali, e svolge una sua influenza positiva nella formazione dei prezzi al dettaglio. Credo infine che il commercio ambulante abbia una funzione essenziale, perché consente alla produzione industriale e agricola di trovare nuovi sbocchi e quindi nuove occasioni di mercato. In conclusione, la prima esigenza che il Comitato ristretto ha tenuto presente è stata quella di superare la legge del 1934.

Abbiamo tenuto conto anche del fatto che nel frattempo il Parlamento ha approvato la legge n. 426 dell'11 giugno 1974, che ha innovato completamente la disciplina del commercio a posto fisso: si doveva quindi pervenire all'equiparazione della condizione giuridica del commerciante ambulante con quella del commerciante a posto fisso, ad eccezione di situazioni in cui la peculiarità dell'ambulantato non richiede disposizioni particolari e quindi una disciplina speciale.

Il principio fondamentale che ispira la nuova normativa in un certo modo rovescia la vecchia logica dell'ambulantato, che non è più considerato come settore rifugio. Abbiamo infatti adottato un criterio che conferisce dignità professionale all'ambulante. Abbiamo considerato che non è più possibile rilasciare indiscriminatamente licenze a coloro che sono sprovvisti anche di un minimo di preparazione professionale o di forma imprenditoriale. Ciò che è avvenuto in passato va considerato più come una rispondenza all'esigenza di clientela politica, che non alla considerazione delle esigenze obiettive della collettività, soprattutto nel perseguimento dell'obiettivo di rendere più produttiva questa attività economica. Abbiamo ritenuto che tutti coloro che vogliono accedere a questo tipo di attività commerciale, debbono passare attraverso determinate misure selettive.

Per quanto riguarda il commercio a posto fisso le misure selettive sono costituite dall'apprendistato svolto alle dipendenze di altri commercianti, dalla partecipazione agli

esami che si sostengono presso le commissioni che siedono nelle camere di commercio e, infine, dalla frequenza ai corsi professionali, che riteniamo debbano rimanere l'unica porta di accesso per coloro che vogliono svolgere seriamente e con dignità questa attività economica. Noi abbiamo inserito nel testo unificato della nuova disciplina del commercio ambulante le stesse misure selettive poste per coloro che intendono accedere all'attività mercantile in base alla legge n. 626 del 1971.

Il secondo principio fondamentale riguarda la previsione di un minimo di programmazione in questo settore. Cioè, abbiamo stabilito che le amministrazioni comunali debbano elaborare un piano di adeguamento, di sviluppo delle attività mercantili svolte in forma ambulante, perché vogliamo pervenire ad un rapporto equilibrato tra la forma di commercio a posto fisso e quella di commercio ambulante. Inoltre, abbiamo voluto anche tener conto della capacità di assorbimento dell'area che si prende in considerazione, che può essere comunale oppure comprensoriale. Abbiamo poi anche democratizzato tutti gli organismi preposti al governo di questo settore: abbiamo conferito maggiori poteri alle commissioni comunali, sicché quasi tutte le decisioni adottate dal consiglio comunale oppure dall'organo esecutivo, dalla giunta o dall'assessore, debbono passare attraverso questi organi, che sono rappresentativi di tutte le forze sociali e sindacali che operano in questo campo. Molto spesso, i pareri espressi da queste commissioni hanno carattere vincolante.

Darò ora una breve illustrazione degli articoli del testo predisposto dal Comitato ristretto.

Con l'articolo 1, che definisce giuridicamente il commercio ambulante, abbiamo introdotto una distinzione in due categorie: cioè, abbiamo stabilito che il commercio ambulante è unico, ma che possa però svolgersi in due modi diversi. Sono previste perciò due figure di commerciante ambulante: colui che esercita la sua attività su un posto fisso o assegnato a turno (in ogni caso su suolo pubblico destinato a tale uso dal comune, ovvero in aree pubbliche attrezzate o in mercati, anche coperti, esclusi però quelli all'ingrosso) e colui che esercita la propria attività senza posto fisso, portando anche la sua merce presso il domicilio dei compratori, ma comunque su qualsiasi area pubblica, purché

in modo itinerante con mezzi motorizzati. Con questo provvedimento, inoltre, abbiamo voluto anche disciplinare la forma di commercio svolta tramite installazioni mobili, in quanto la legge n. 426 non la prevede: questo esercizio è stato consentito purché ad esso si provveda con non più di due unità mobili.

L'articolo 2 prevede che l'esercizio del commercio ambulante è subordinato alla iscrizione in una speciale sezione del registro di cui alla legge n. 426; però, per ottenere tale iscrizione, gli ambulanti debbono possedere i requisiti dei commercianti a posto fisso.

L'articolo 3 prescrive inoltre l'autorizzazione, ai fini dello svolgimento di questa attività, rilasciata dal sindaco del comune, sentito il parere di un'apposita commissione che dovrebbe essere così composta: il sindaco, due rappresentanti del consiglio comunale (uno di maggioranza ed uno di minoranza), due rappresentanti delle categorie interessate, due rappresentanti dei commercianti a posto fisso ed uno dei coltivatori diretti. Ho notato che vi sono proposte di emendamenti da parte dell'onorevole Milani, che erano comunque già stati preannunziati in sede di esame del testo in Comitato ristretto. La stessa commissione avrà una composizione più ristretta per i comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, essendo previsti in questo caso solo due rappresentanti dei commercianti ambulanti ed uno soltanto dei commercianti a posto fisso. Per quanto riguarda le tabelle merceologiche per le quali deve essere rilasciata l'autorizzazione, in un primo momento era stato fatto riferimento alle tabelle analoghe previste per il commercio a posto fisso, in seguito, però, è prevalsa l'opinione per cui, trattandosi di attività diversa, le tabelle in questione debbano essere definite dal regolamento d'esecuzione.

L'articolo 4 stabilisce il principio della trasmissibilità dell'autorizzazione: all'inizio, alla stregua di quanto sancito dalla legge n. 426, era stata prevista la possibilità di trasmettere l'autorizzazione nell'ambito familiare sulla base dei requisiti richiesti dall'articolo 7 della legge n. 426 stessa, cioè sulla base dei requisiti morali. Successivamente però sono state sollevate delle eccezioni, anche da parte dei rappresentanti delle regioni, in ordine alla trasmissibilità in favore di terzi in quanto si è sostenuto che l'autorizzazione, innanzitutto, è un

istituto di carattere pubblico e quindi non può essere oggetto di un contratto privatistico. Inoltre, si voleva comunque evitare l'insorgere di qualsiasi forma di speculazione ed il determinarsi di eventuali rendite parassitarie. Di conseguenza, la portata di questa norma è stata limitata nel senso che la trasmissibilità è prevista solo se il titolare ambulante abbia raggiunto i limiti di età per ottenere il trattamento pensionistico, oppure se si sia trovato nell'impossibilità di continuare ad esercitare per ragioni di invalidità. Al di fuori di questi casi, abbiamo previsto la trasmissibilità solo se il titolare dell'autorizzazione abbia un'anzianità di servizio di almeno 15 anni. Su questo punto abbiamo trovato accordo in seno al Comitato ristretto, quindi posso dire che tale principio, che forse è il più controverso della nuova disciplina, ha potuto essere accettato all'unanimità con questa soluzione di compromesso.

L'articolo 5 stabilisce che i provvedimenti riguardanti l'istituzione, il funzionamento, la soppressione o gli spostamenti dei mercati ambulanti, debbano essere adottati sentito il parere della commissione di cui ho parlato in precedenza. Anche i criteri di assegnazione dei posteggi, prima lasciati all'esclusiva discrezionalità dell'assessore oppure del sindaco, debbono ora essere deliberati in maniera obiettiva dal consiglio comunale, sempre su proposta della commissione citata. Lo stesso principio vale anche per le tasse di posteggio e per l'appalto per la loro riscossione.

L'articolo 6 invece sancisce che l'ambito di operatività del commerciante ambulante debba estendersi su sei province che possono essere indicate a sua scelta nel momento in cui egli presenta la domanda. In un primo momento, era stato deciso di concedere l'esercizio dell'attività nell'ambito regionale, poiché, mediamente, una regione comprende sei province: però abbiamo poi considerato che il commerciante può anche avere interesse a non svolgere necessariamente la sua attività nell'ambito regionale, ma anche in province finitime, al di fuori dei confini della regione

ALIVERTI. E chi vende le arance nella mia provincia, venendo dalla Sicilia?

CAROLI, *Relatore*. Con un'autorizzazione speciale, il commerciante può svolgere questa attività in un arco di tempo limitato a sei mesi. Su questa norma hanno

manifestato il loro assenso anche i rappresentanti delle forze sindacali e delle regioni interpellate.

All'articolo 7 del testo unificato si prevede che i comuni non debbano elaborare un piano distinto da quello previsto dalla legge n. 426, ma integrare quest'ultimo con norme e direttive concernenti il commercio ambulante, in modo da consentire un adeguato equilibrio tra il commercio a sede fissa e quello ambulante. Nella integrazione del piano bisogna rispettare i principi previsti dall'articolo 12 della legge n. 426, dettare norme per l'istituzione, il funzionamento, la soppressione dei mercati, fissare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per la regolamentazione delle aree e delle soste. Tali integrazioni devono essere approvate dal consiglio comunale, dopo aver sentito il parere delle commissioni di cui all'articolo 3 del testo che stiamo per approvare e gli articoli 15 e 16 della legge n. 426

All'articolo 8 si prevede che la regione, dopo aver sentito la commissione di cui all'articolo 9, formula indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale, nonché direttive generali per il rilascio delle autorizzazioni. Al secondo comma, poi, si prevede che i sindaci, entro il mese di agosto di ciascun anno, comunichino alle regioni interessate, il numero delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente.

All'articolo 9 si prevede la costituzione presso ogni regione di una commissione consultiva composta dal presidente della giunta regionale, da tre commercianti ambulanti designati dalle rappresentative, da due rappresentanti dei commercianti a sede fissa, designati dall'organizzazione sindacale a carattere generale dei commercianti regionalmente più rappresentativa, da un rappresentante dei comuni della regione designato dall'ANCI. Poi, al terzo comma, si stabilisce la competenza della regione (sentito il parere della commissione) a deliberare in materia di tassa di posteggio.

All'articolo 10 si stabilisce che le disposizioni contenute nel testo che andiamo ad approvare, non si applicano ai produttori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e fittavoli di terreni con superficie non superiore a quattro ettari

L'articolo 11 prevede una serie di sanzioni. Su questo aspetto preferirei soffermarmi in sede di approvazione dei singoli articoli.

Relativamente all'articolo 12 c'è un'osservazione da parte della Commissione giustizia: dal momento che sono entrati in funzione i tribunali regionali amministrativi, si consiglia di sopprimere l'intero articolo 12, in modo che avverso il provvedimento del sindaco sia esperibile, direttamente ed esclusivamente, il ricorso giurisdizionale.

All'articolo 13 si stabilisce che coloro i quali, al momento della entrata in vigore della legge che andiamo ad approvare, sono già in possesso della licenza, possono ottenere il rinnovo senza attenersi alle nuove disposizioni.

All'articolo 14 si prevede che il regolamento di esecuzione sarà emanato con decreto del Ministero dell'industria entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, dopo aver sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere regionale dei commercianti, dell'ANCI e delle regioni.

Infine, all'articolo 15 si prevede l'abrogazione di tutte le norme contrarie e comunque incompatibili, con la legge che stiamo per approvare.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**MILANI.** È evidente che il testo che è uscito dal Comitato ristretto non si identifica con la nostra originaria proposta di legge: anche per questo motivo il gruppo comunista presenterà degli emendamenti. Comunque, devo esprimere un giudizio sostanzialmente positivo: c'è stato uno sforzo comune, anche se ognuno di noi è partito da posizioni divergenti, per arrivare ad un provvedimento non settoriale, ma inserito nel filone aperto dalla legge n. 426. Vorrei soffermarmi su quattro punti. Due di essi sono positivi, gli altri due negativi.

Il primo punto positivo, posto in luce dall'onorevole Caroli, è rappresentato dal fatto che per la prima volta, dal 1942, si va ad una nuova legge riguardante il settore del commercio ambulante. Direi che emblematica di questa volontà di rinnovamento sia, come ha ricordato l'onorevole relatore, l'abolizione del registro di pubblica sicurezza.

Il secondo punto positivo del provvedimento, come ha anche ricordato Caroli, è rappresentato dall'essere esso una integrazione migliorativa della legge 11 giugno 1976, n. 426; infatti il testo unificato, pur

riguardando il settore del commercio, non ha aspetti corporativi come la sopra citata legge riguardante i pubblici esercizi. Appunto partendo dal fatto che il problema dell'ambulante debba essere visto nel quadro complessivo del settore distributivo, si è cercato con questo provvedimento, ad esempio, non di aggiungere un altro piano di sviluppo e di adeguamento per l'ambulante, bensì di integrare i piani già previsti dalla legge n. 426. Lo sforzo profuso è stato determinato dalla riconosciuta necessità di introdurre, anche se in modo informale, dei miglioramenti alla legge n. 426 sulla base delle esperienze fatte. Infatti la necessità della pianificazione intercomunale e della integrazione dell'ambulante nei piani previsti per il commercio a posto fisso è venuta fuori nel corso della discussione sul testo unificato nella prospettiva che tali punti dovranno poi essere tenuti presenti in sede di modifica e di miglioramento della legge n. 426. Anche per quanto riguarda il ruolo delle regioni nella programmazione dell'attività commerciale, è stato introdotto in questo testo qualche elemento innovativo; si tratta sempre però di una soluzione parziale che presuppone il proposito di sperimentare questi elementi innovativi anche in vista delle modifiche da apportare alla legge n. 426 del 1971. Insomma, il testo in discussione, riguardante l'ambulante, ripropone l'esigenza di una visione complessiva di tutto il settore commerciale (esercizi pubblici, dettaglio ingrosso).

Esaminati i punti positivi del provvedimento, debbo ora soffermarmi su alcune incertezze e perplessità che permangono nella formulazione definitiva adottata dal Comitato ristretto.

Una prima perplessità riguarda il problema della gestione della legge, cioè della composizione delle commissioni sia a livello comunale, sia a livello regionale. A mio parere bisognerebbe dare alle commissioni un notevole grado di snellezza dal punto di vista numerico per garantirne un più efficace funzionamento. Su questo problema della pletoricità delle commissioni e su quello della presenza in esse dei rappresentanti dei produttori agricoli avevamo espresso già in sede di Comitato ristretto la nostra opinione contraria.

Il secondo punto che ha determinato in noi delle perplessità è quello relativo alla questione della trasmissibilità delle autorizzazioni. A questo proposito la nostra posi-

zione è nota: ci siamo sempre fatti carico di sottolineare i rischi che si possono manifestare nel settore dell'ambulato e il vuoto che si può determinare per altre categorie e settori se si collega la vendita dell'esercizio alla trasmissibilità automatica dell'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale. Pur tuttavia comprendiamo lo sforzo compiuto, in particolare dal relatore, nel cercare per lo meno di attenuare i suddetti rischi: l'autorizzazione può venire solo in determinate condizioni temporali; per la pensione di invalidità e vecchiaia è stabilito un minimo di tempo (15 anni) di esercizio dell'attività; c'è inoltre il divieto di rilasciare un'autorizzazione nuova a chi abbia venduto l'esercizio e abbia trasferito automaticamente l'autorizzazione. Nonostante questo sforzo, la nostra posizione non è favorevole a queste norme riguardanti la possibile trasferibilità o vendita dell'esercizio.

A me dispiace che il testo unificato venga in discussione in questa fase politica. Il rischio che esso assuma un sapore elettorale nei confronti di una determinata categoria è abbastanza evidente ad ognuno di noi. La sollecitazione ad arrivare ad una conclusione, comunque, non è un fatto elettorale: il lavoro di preparazione del testo è stato iniziato e portato avanti in un contesto politico diverso. Sarebbe anche un errore nei confronti della categoria — e il fatto incrinerebbe la nostra credibilità legislativa in generale — se un lavoro di questo genere andasse disperso e fosse ripreso in una situazione diversa, nella settima legislatura. Dovremmo tutti insieme sgombrare il terreno da questi equivoci chiarendo che non ha alcun significato deteriore il fatto che ci troviamo a discutere in questa particolare congiuntura politica. Discutere in questo momento ha solo il senso di non disperdere un positivo lavoro che è stato compiuto e che sarebbe un errore disperdere.

COSTAMAGNA. Un aspetto positivo è stato rilevato: l'armonizzazione della legislazione sull'ambulato con la legislazione riguardante tutti gli altri settori commerciali. C'era l'esigenza veramente fondamentale di far capire l'importanza del commercio ambulante nel contesto della vita economica nazionale. Era veramente necessario elevare dallo stato di proletarizzazione, nel senso più deteriore, una categoria che indubbiamente ha rappresentato e rap-

presenta una possibilità di sviluppo. Si sono formati attraverso l'ambulato dei veri e propri operatori economici e occorre facilitare, anche sul piano legislativo, coloro che vogliono lanciarsi e svilupparsi in questo settore.

Sono preoccupato per la parte burocratica. Invece di diminuire il livello degli adempimenti comunali e regionali, si prevede un appesantimento delle procedure. La legge n. 426 ha il torto di aumentare le pratiche e quindi anche gli ambulanti subiranno gli inconvenienti relativi.

Voglio ora esprimere la mia opinione sui punti sui quali non sono d'accordo. È giusto che i produttori agricoli, specialmente nelle zone tipiche di produzione locale, possano vendere i loro prodotti sui mercati. Hanno quindi diritto di avere un loro rappresentante nelle commissioni comunali e regionali, perché sono anch'essi del settore, hanno un posto stabilito nel mercato, vivono la vita del mercato. Anzi qualcuno forse proporrà di mettere due rappresentanti, in modo da contentare anche la minoranza. È comunque un fatto importante sul piano del principio. Certo, questi operatori debbono essere colpiti se non vendono esclusivamente i prodotti della loro terra: su questo dobbiamo essere inflessibili.

Il secondo problema importante è quello della trasferibilità per atto tra vivi e non soltanto a causa di morte.

CAROLI, *Relatore*. Abbiamo previsto questa trasmissibilità ai parenti entro il terzo grado.

COSTAMAGNA. Prendo atto della precisazione del relatore. Ritengo comunque questa normativa una grande conquista non soltanto su un piano sindacale, di categoria, ma soprattutto sul piano della equiparazione del commercio ambulante a quello a posto fisso, in quanto si offre la possibilità, a chi eserciti da molto tempo, di realizzare allo stesso titolo del piccolo commerciante al dettaglio a posto fisso. La normativa che stiamo per varare è richiesta sui nostri mercati in particolare per due motivi. Innanzitutto perché si vuole evitare che continui la vendita abusiva del posteggio, che indubbiamente deve essere colpita. Inoltre, contemporaneamente, si vogliono svechiare i nostri mercati e togliere dalle pastoie anche coloro che affittano i propri posti. Infatti chi è vecchio e non è più

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 APRILE 1976

in grado di esercitare, affitta il posto e questo stato di fatto, che non è giusto, è tollerato dall'autorità. È invece giusto che chi abbia lavorato per molti anni, almeno 15, possa godere i frutti del proprio lavoro. Sono del parere che questa sia una grande conquista per la categoria; sono pertanto d'accordo su questa impostazione.

**MARCHIO.** Sono d'accordo sull'ispirazione di fondo del testo in discussione ma ho delle osservazioni da fare, per ragioni uguali e contrarie a quelle esposte dalla collega Milani, su chi gestisce il rilascio delle licenze. Desidero innanzitutto far presente che, mentre ora il comune è tenuto al rilascio delle licenze, con questa commissione speciale che il provvedimento istituisce, il comune si vede in gran parte sottratta la propria potestà decisionale. È previsto che la commissione sia composta, tra l'altro, da due rappresentanti del consiglio comunale, uno della maggioranza ed uno della minoranza, da tre rappresentanti sindacali, da due rappresentanti dei commercianti e dei coltivatori diretti. Chi vive la realtà dei comuni dal punto di vista della mia posizione politica, può dire tranquillamente che le licenze vengono rilasciate dai rappresentanti di due partiti politici e delle solite tre organizzazioni sindacali. Sarebbe stato meglio, pertanto, indicare con nome e cognome i gestori di questa attività: il partito comunista, la democrazia cristiana e le tre confederazioni sindacali federate.

**MILANI.** Non sono previsti i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori.

**MARCHIO.** Con le organizzazioni di categoria è la stessa cosa. Chiedo a voi, che siete maestri di democrazia: quale tutela si vuole concedere alle minoranze, quale funzione si vuole concedere al comune che sarebbe posto in minoranza qualora i rappresentanti delle confederazioni sindacali fossero di diverso parere? Bisognerebbe integrare i membri di questa commissione, per lo meno, con i rappresentanti di tutti i gruppi politici che fanno parte del consiglio comunale, almeno ognuno potrebbe dire la sua parola!

È inutile nascondersi dietro un dito: a Roma, forse, non accade, ma nei centri minori succede che vengono concesse soltanto licenze che facciano piacere a qualcuno. Ed il presidente sa bene che vengono commesse violenze nei confronti del suo

partito politico. Affinché quindi si possa davvero parlare di « tutela delle minoranze » è necessario che della commissione facciano parte i rappresentanti di tutti i partiti politici rappresentati nel consiglio comunale: oltre tutto, una disposizione in tal senso costituirebbe una garanzia anche per il comune stesso, che è l'organo che deve concedere le licenze. Il sindaco, infatti può essere messo in minoranza anche da coloro che non rientrano tra gli eletti nel consiglio comunale. Prego quindi la Commissione di voler considerare attentamente questo aspetto della questione, integrando l'articolo 3 con l'emendamento che presenterò.

**ALIVERTI.** Esprimo l'assenso del gruppo democristiano sulla nuova normativa nel commercio ambulante, elaborata dal Comitato ristretto. Anche io sono d'accordo con le valutazioni espresse circa la necessità di un aggiornamento della legislazione vigente in materia e di una presa d'atto sia pure tardiva, della funzione altamente positiva che il commercio ambulante svolge nel nostro sistema economico. Il testo però risente forse anche della particolare atmosfera nella quale è stato predisposto e forse inasprisce quel rischio di corporativismo che è una delle caratteristiche negative della nostra attività economica e, particolarmente, dell'attività commerciale. Dopo la grande distribuzione, i magazzini a prezzo unico, il commercio all'ingrosso, il commercio a posto fisso, i pubblici esercizi, adesso anche il commercio ambulante conquista una sua specifica e aggiornata disciplina e può finalmente uscire dal ghetto del sottocommercio, acquistando dignità pari a quella che compete alle altre attività commerciali. Poi, però, questa preoccupazione noi l'abbiamo trasferita, sulla scia della legge n. 426 in sede comunale e regionale, appesantendo quegli organismi di pianificazione che, già pleorici, incontrano difficoltà non solo in ordine al loro funzionamento, ma alla loro stessa costituzione. Tra l'altro, il testo unificato non prevede un piano comunale riservato al settore, ma una integrazione dei piani di urbanistica commerciale, presupponendo che i comuni li abbiano già predisposti. Ciò non è avvenuto: nonostante le proroghe accordate, si continua a assistere al disimpegno di gran parte dei comuni, in particolare quelli piccoli, che hanno atteso o la nomina di un commissario o l'intervento di una modifica legislativa che

trasferisse ad organismi di natura sovracomunale il compito di predisporre questi piani.

Un settore quale l'ambulantato, per sua natura, non può essere confinato entro lo ambito ristretto di un comune o di una provincia: la pianificazione pertanto dovrebbe avvenire su scala nazionale o, quanto meno, regionale. Capisco che in questo momento la preoccupazione principale è quella di approvare questo testo elaborato dal Comitato ristretto: spero che un ripensamento possa aver luogo quando si tratterà di riesaminare la legge n. 426.

Per quanto riguarda la composizione della commissione comunale, mi pare un po' anomala la posizione di parità in cui sono state poste la minoranza e la maggioranza: si prevede un rappresentante della minoranza ed uno della maggioranza; avrei trovato più normale prevederne uno per la minoranza e due per la maggioranza.

Per quanto riguarda la trasferibilità delle licenze, devo dire che il testo predisposto va certamente incontro alle esigenze della categoria, ma finisce con lo snaturare il carattere della licenza, che dovrebbe essere personale o, al massimo, familiare. C'è il rischio che si crei un vero e proprio commercio delle licenze.

Fatte queste considerazioni, ritengo di potermi esprimere nettamente a favore del testo unificato predisposto e preannuncio il voto favorevole da parte del gruppo democratico cristiano

**SERVADEI.** Vorrei innanzi tutto esprimere il mio apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato ristretto.

I colleghi sanno benissimo come è nato l'ambulantato: ai galeotti, che per sfiducia della società nei loro confronti, non era dato di trovare lavoro, era concessa la possibilità di ottenere la licenza di ambulante per andare in giro nel paese e cercare di vivere alla meglio. Per questa ragione le norme attualmente vigenti, con la previsione dell'obbligo della iscrizione nel registro di pubblica sicurezza, fanno ancora dell'ambulante uno schedato. Se non avessi paura di essere male interpretato, potrei dire che quanto ci apprestiamo a fare è quasi paragonabile a quello che è stato fatto con l'approvazione della cosiddetta legge Merlin. Questo testo finalmente dà pari dignità al commercio a sede fissa e a quello ambulante.

Devo fare osservare che ci sono zone, ad esempio la Riviera adriatica, dove il commercio ambulante rappresenta un vero e proprio fatto turistico: i tedeschi molto spesso vengono in Italia anche perché amano acquistare presso i cosiddetti mercatini. E questo lo dobbiamo tenere presente in questo momento di inflazione.

C'è un secondo aspetto che vorrei sottolineare: con questo testo, finalmente siamo entrati nella filosofia della legge n. 426. Ci sono, è vero, anche degli aspetti negativi. Tuttavia quando si legifera in questa materia si esprimono delle procedure nuove per cui i dubbi sono legittimi. Ritengo però che l'esperienza potrà in futuro indicare ciò che dovrà essere modificato o mantenuto di questo provvedimento proprio per l'esigenza di dinamicità che ha un settore come quello del commercio.

Per queste ragioni a nome del gruppo socialista preannuncio il voto favorevole al testo unificato.

**ERMINERO.** Al di là dei singoli aspetti tecnici del provvedimento che potranno essere oggetto di una analisi *a posteriori*, ritengo che sia doveroso riconoscere al relatore Caroli e al Comitato ristretto di essere riusciti nell'intento di dare pienezza di sviluppo a questo settore della distribuzione non sufficientemente disciplinato dalla legge n. 426.

È inoltre un fatto qualificante che la Commissione abbia voluto dare rilevanza economica pubblica al settore dell'ambulantato e che non abbia trascurato tutti gli altri aspetti del settore mercantile. Infatti dare rilevanza giuridica ed economica alla categoria dell'ambulantato significa tener conto di una realtà che si è andata consolidando in questi ultimi anni e che rappresenta una quota rilevante del settore distributivo, settore che negli ultimi tempi ha visto un notevole aumento del livello di professionalità, onde era nostro dovere e responsabilità disciplinarlo nella sua completezza.

**PRESIDENTE.** Desidero, in qualità di membro di questa Commissione, esprimere anch'io la mia opinione sul testo in discussione, sia perché non posso delegare ad altro collega del mio gruppo politico — quello repubblicano — tale compito, sia perché il mio giudizio non collima con quello positivo espresso da altri commissari. Infatti il testo unificato, oltre ad avere degli aspetti positivi, ne ha anche di negativi.

Indubbiamente tale provvedimento permetterà al commercio ambulante di uscire da quella sorta di ghetto in cui era relegato. Lasciando da parte il tipo di commercio di cui parla Arthur Miller nella commedia *Morte di un commesso viaggiatore*, noi abbiamo due tipi di commercio ambulante: quello che potremmo definire in sede fissa (mercati rionali) che assume una importanza non inferiore alla grande distribuzione (pensiamo al mercato di piazza Vittorio e di via Andrea Doria a Roma) e il commercio delle fiere che spesso troviamo nei lontani paesini di montagna. A questo proposito l'aspetto positivo del provvedimento è quello di riassumere il commercio ambulante nel discorso della legge n. 426 che con gli articoli 12 e 13 (strumenti urbanistici) richiama l'esigenza di tener conto nella redazione dei piani di quelle forme di distribuzione che sono oggetto del testo in discussione.

Passando agli aspetti negativi debbo rilevare che il testo unificato, pur non avendo un carattere corporativo, ha tuttavia accolto molti desideri delle categorie interessate e ha accentuato l'aspetto settoriale della vendita ambulante. I commissari sanno che ero contrario al registro degli esercenti anche per i commercianti con sede fissa. Tanto più eccessivo mi pare quindi istituire un esame anche per diventare commerciante ambulante. Occorre poi considerare che l'esame riguarda quei commercianti che trattano determinati prodotti, per i quali al momento della distribuzione avviene un processo di trasformazione o di lavorazione. Ma tale processo non è tipico del commercio ambulante: la vendita delle carni e degli insaccati, anche se tollerata, non dovrebbe essere consentita agli ambulanti.

Si inserisce dunque un elemento di novità se non nella situazione di fatto, sicuramente in quella giuridica esistente, per quanto riguarda la possibilità di vendita di certi prodotti in forma ambulante.

C'è poi l'istituto della rappresentanza e quello della trasmissibilità. L'istituto della rappresentanza è amplissimo. Il testo del Comitato ristretto prevede, a differenza del passato, la possibilità di avere due dipendenti e più punti di vendita (due anziché uno). Non c'è dubbio che trasformiamo la figura dell'ambulante.

CAROLI, *Relatore*. Questo dipende dal tipo di attività commerciale, non è generalizzato.

PRESIDENTE. Vedremo la questione quando esamineremo gli articoli. La possibilità di usufruire dell'istituto della rappresentanza *sine die* può determinare la legalizzazione di quei fenomeni, che di fatto avvengono, relativi al passaggio dell'autorizzazione ad altra persona, che poi gestisce pagando una tangente al soggetto autorizzato.

Con l'istituto della trasmissibilità, creiamo una sperequazione tra i commercianti in sede fissa e quelli ambulanti. Per la legge n. 426 la trasmissibilità richiede il requisito dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio. Nel caso degli ambulanti invece si viene iscritti *de iure* nel registro degli esercenti, purché si abbiano i requisiti morali previsti dall'articolo 7. Il figlio del commerciante in sede fissa deve essere iscritto nel registro degli esercenti e quindi superare l'esame, il figlio dell'ambulante non ha bisogno di questo passaggio. C'è in corso un vero e proprio dibattito sul fatto che l'autorizzazione possa costituire o meno un vero e proprio bene patrimoniale. Costituisce indubbiamente un bene patrimoniale la stigliatura, come pure l'avviamento. In questo caso la stigliatura è rappresentata dalla bancarella, mentre l'avviamento del punto di vendita ha certamente una rilevanza minore. Si determina quindi una situazione di sperequazione tra il commerciante a sede fissa e quello a sede ambulante.

La professionalizzazione molto accentuata, se presenta il fatto positivo di far uscire gli ambulanti da una situazione inammissibile anche dal punto di vista del decoro e della dignità personale, finisce con il determinare delle vere e proprie disparità che derivano dalla considerazione dell'autorizzazione come un bene patrimoniale e dalla trasmissibilità, che modifica sul piano giuridico la situazione esistente in maniera piuttosto incisiva.

Da tutto ciò derivano le mie perplessità. Vedremo se tali perplessità potranno essere attenuate nella discussione degli articoli e degli eventuali emendamenti.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione sulle linee generali.

CAROLI, *Relatore*. Sarebbe troppo lungo replicare agli intervenuti. Mi riservo di intervenire nella discussione degli articoli.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 APRILE 1976

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi associo al relatore. Anch'io mi riservo di intervenire nella discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

È considerato commercio ambulante quello esercitato da colui che vende merci al minuto o somministra al pubblico alimenti e bevande, con la sola collaborazione dei familiari e di non più di due dipendenti, presso il domicilio dei compratori o su spazi o aree pubbliche, purché non si adoperino impianti fissati permanentemente al suolo, la cui rimozione ne comporti l'abbattimento.

Il commercio ambulante può essere svolto in due modi:

a) commercio ambulante a posto fisso o assegnato a turno, che può essere esercitato soltanto su quella parte di suolo pubblico a tale uso destinato dal comune, ovvero in aree pubbliche attrezzate o in mercati, anche coperti, esclusi i mercati all'ingrosso;

b) commercio ambulante senza posto fisso che può essere esercitato presso il domicilio dei compratori o, fatte salve le limitazioni imposte dall'autorità comunale, su qualsiasi area pubblica, purché in modo itinerante con mezzi motorizzati o altro.

Il commercio al minuto o la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande mediante installazioni mobili sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge.

Le attività, di cui al comma precedente, sono consentite solo se esercitate con non più di due unità mobili o automezzi o in un unico punto di vendita anche con la collaborazione di dipendenti, purché in numero non superiore a due.

A mio giudizio si dovrebbero sopprimere le parole: «la cui rimozione ne comporti l'abbattimento», in riferimento agli impianti fissati permanentemente al suolo. In alcune città nelle aree destinate a mercato ci sono degli impianti con delle pseudo ruote, i quali sono dei veri e propri impianti fissi, che tra l'altro non conferiscono molto al paesaggio cittadino. Molto probabilmente i comuni si trovano nella necessità di far rimuovere questi im-

pianti alla fine del mercato. Con la modifica che ho proposto, si farebbero rientrare anche questi impianti, che sono teoricamente spostabili, sia pure con un trattore di grossa potenza. Tali impianti appartengono al commercio ambulante, quando hanno tutte le caratteristiche (frigorifero e allacciamento con la rete idrica ed elettrica compresi) del commercio fisso. La proposta evita che si estenda il concetto del punto mobile per la vendita ambulante al di là di quelli che sono i limiti logici della vendita ambulante medesima.

CAROLI, *Relatore*. Sono d'accordo.

ALIVERTI. Da noi stanno sorgendo come funghi i palloni, che sono fissati permanentemente al suolo, ma non sono impianti fissi. Si fa diffondendo l'abitudine di allestirvi delle mostre, oltre che degli opifici industriali. Come li consideriamo?

PRESIDENTE. È responsabilità del comune giudicarli in un modo o nell'altro. Omettendo «la cui rimozione ne comporti l'abbattimento», parliamo soltanto di impianti in muratura.

Presento il seguente emendamento:

*Sopprimere al primo comma le parole: «la cui rimozione nei comporta l'abbattimento».*

Pongo in votazione il periodo al primo comma dell'articolo 1 di cui ho proposto la compressione.

*(È respinto).*

Il periodo s'intende pertanto soppresso.

Vorrei ora pregare il relatore di darci l'interpretazione autentica dell'ultimo comma.

CAROLI, *Relatore*. Debbo precisare che l'attività commerciale in forma ambulante mediante installazione mobile non è stata affatto prevista dalla legge n. 426, ma dal suo regolamento di attuazione, ed esattamente dall'articolo 8. Tale norma, per la prima volta, fa riferimento a queste installazioni mobili, ma solo per affermare che al commercio esercitato mediante unità mobili di vendita non si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge n. 426 e della legge del 1934 relativa agli ambulanti. Cioè, il commerciante ambulante che svolge la sua attività attraverso queste installazioni mobili, e che in pratica rappresenta

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 APRILE 1976

la *longa manus* della grande distribuzione in forma ambulante, fino a questo momento non era assoggettato alla legge n. 426, perché non vi è alcuna disposizione specifica nel regolamento; se ne fa menzione per dire, però, che non sono applicate né la legge suddetta né la legge del 1934 che vogliamo abrogare con la disciplina in esame. Sicché una grande distribuzione che voglia immettere sul mercato la sua merce attraverso queste installazioni mobili, partecipando a tutti i mercati, non è assoggettata alla disciplina stabilita dalla legge n. 426. Questa attività non può essere equiparata all'attività in forma ambulante, quindi non è assoggettabile alla legge in vigore attualmente; invece, con il penultimo comma dell'articolo 1 del testo unificato, stabiliamo che questa forma di attività mercantile è disciplinata dalla normativa che stiamo per varare e, inoltre, che essa è consentita quanto venga svolta con non più di due installazioni mobili. Diversamente, si verificherebbe la invasione dei mercati da parte di una grande distribuzione che, anziché ricorrere al commercio a posto fisso, ricorrerebbe a questa forma e, quindi, si determinerebbe un tipo di concorrenza squilibrata rispetto al piccolo commerciante ambulante che non potrebbe sopportarla.

Queste sono le motivazioni che hanno ispirato la norma in esame.

MILANI. L'osservazione dell'onorevole presidente mi sembrava diversa. Cioè, se ho ben capito, egli si riferiva al fatto che, con questo tipo di formulazione, è prevista la possibilità di due punti di vendita: tale preoccupazione, quindi, va al di là di quelle, legittime, espresse dal relatore. Questa norma in effetti si presta ad un tipo di interpretazione che, come ha rilevato l'onorevole presidente, può travalicare la reale intenzione del Comitato ristretto.

CAROLI, *Relatore*. Per corrispondere all'osservazione del nostro presidente, potremmo inserire la dizione: « non più di una unità mobile ». A me interessa porre dei limiti a questa forma di attività ambulante.

MILANI. Potremmo allora adottare una formulazione di questo tipo: « Le attività di cui al comma precedente sono consentite solo se esercitate mediante non più di due automezzi da riunirsi tra loro, anche con la

collaborazione di dipendenti, purché in numero non superiore a due ».

PRESIDENTE. Basterebbe dire « non più di una unità mobile ».

SERVADEI. Nelle mie zone, vi è il problema, ad esempio, dei venditori di scarpe, i quali, pur esercitando la loro attività in un unico posto, hanno però bisogno di ricorrere a due mezzi mobili.

PRESIDENTE. Potremmo allora aggiungere: « in un solo punto di vendita ».

MILANI. Per unità mobile si possono intendere anche due furgoni collegati. Potremmo allora adottare la dizione: « con non più di due automezzi in un solo punto di vendita ».

ALIVERTI. Perché dobbiamo richiamare gli automezzi? Quando facciamo menzione del concetto che il punto di vendita deve essere unico, non è rilevante che gli automezzi siano due o dieci.

CAROLI, *Relatore*. Dobbiamo collegarci all'articolo 8 del regolamento, secondo cui l'unità mobile può essere formata anche da due o più installazioni che fanno parte di un medesimo complesso operativo. Cioè, con questa disposizione è delimitato giuridicamente un certo tipo di commercio; allora, nel penultimo comma potremmo fare riferimento all'articolo 8 del regolamento di attuazione della legge n. 426.

PRESIDENTE. La dizione: « con non più di due automezzi in un solo punto di vendita » impedisce che il commerciante mandi il suo collaboratore in un altro mercato.

SERVADEI. È questo il punto che bisogna precisare.

CAROLI, *Relatore*. Penso che possa essere accettata la dizione cui ha accennato il nostro presidente.

ALIVERTI. La dizione relativa al complesso operativo mi sembra suggestiva. Si potrebbe perciò specificare in questo senso: « Le attività di cui al precedente comma sono consentite solo se esercitate con unità o automezzi che facciano parte del medesimo complesso operativo ».

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 APRILE 1976

PRESIDENTE. Penso che il riferimento all'unico punto di vendita sia più chiaro. Presento quindi il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

« Le attività, di cui al comma precedente, sono consentite solo se esercitate con non più di due automezzi in un unico punto di vendita, anche con la collaborazione di dipendenti, purché in numero non superiore a due ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso che, dopo le modifiche testé apportate, risulta così formulato:

#### ART. 1.

È considerato commercio ambulante quello esercitato da colui che vende merci al minuto o somministra al pubblico alimenti e bevande, con la sola collaborazione dei familiari e di non più di due dipendenti, presso il domicilio dei compratori o su spazi o aree pubbliche, purché non si adoperino impianti fissati permanentemente al suolo.

Il commercio ambulante può essere svolto in due modi:

a) commercio ambulante a posto fisso o assegnato a turno, che può essere esercitato soltanto su quella parte di suolo pubblico a tale uso destinato dal comune, ovvero in aree pubbliche attrezzate o in mercati, anche coperti, esclusi i mercati all'ingrosso;

b) commercio ambulante senza posto fisso che può essere esercitato presso il domicilio dei compratori o, fatte salve le limitazioni imposte dall'autorità comunale, su qualsiasi area pubblica, purché in modo itinerante con mezzi motorizzati o altro.

Il commercio al minuto o la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande mediante installazioni mobili sono disciplinati dalle disposizioni della presente legge.

Le attività, di cui al comma precedente, sono consentite solo se esercitate con non più di due automezzi in un solo punto di vendita anche con la collaborazione di dipendenti, purché in numero non superiore a due.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

L'esercizio del commercio ambulante è subordinato alla iscrizione in una speciale sezione del registro previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed al possesso di una autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente.

Per l'iscrizione nella speciale sezione di cui al primo comma, il richiedente deve avere i requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica.

Se si intende esercitare la vendita in forma ambulante dei prodotti previsti dall'articolo 5, ultimo comma, della legge n. 426, può ottenere l'iscrizione solo chi abbia superato l'apposito esame.

L'esercizio del commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo, va, inoltre, subordinato alle speciali norme emanate dalle competenti autorità marittime in applicazione dell'articolo 68 del codice della navigazione e del numero 107 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio ambulante negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Mantengo le mie riserve sulla opportunità della iscrizione degli ambulanti in una speciale sezione del registro dei commercianti istituiti dalla legge n. 426. Quanto meno la si potrebbe lasciare solo per quegli ambulanti che intendano esercitare la vendita dei prodotti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge n. 426.

CAROLI, *Relatore*. Mi permetto di ribadire che con questa nuova disciplina si vuole conferire una maggiore dignità professionale all'ambulantato: se chi intende esercitare la vendita a posto fisso deve superare delle prove selettive è giusto che chi intende esercitare la vendita ambulante sia sottoposto ad una disciplina analoga.

PRESIDENTE. Nel parere della Commissione giustizia si suggerisce una diversa formulazione del quarto comma. Faccio

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 APRILE 1976

mia tale indicazione e dunque presento il seguente emendamento:

*Sostituire il quarto comma con il seguente:* « Chiunque intende esercitare la vendita in forma ambulante dei prodotti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1971, n. 426, può ottenere l'iscrizione soltanto se abbia superato l'apposito esame ».

MILANI Nella nostra originaria proposta di legge non c'era nessun riferimento ai requisiti richiesti dagli articoli, 4, 5, 6 e 7 della legge n. 426 e, meno che mai, all'esame previsto dal quarto comma dell'articolo 2. Le riserve del nostro presidente hanno certamente qualche fondamento. Per queste ragioni, chiedo che l'articolo 2 sia votato per parti separate e preannuncio l'astensione del gruppo comunista sul secondo e sul quarto comma.

PRESIDENTE Porrò allora in votazione per parti separate l'articolo 2.

Pongo in votazione il primo comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il secondo comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il terzo comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento da me proposto, sostitutivo del quarto comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione i restanti commi.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, che, dopo le modifiche testè apportate risulta così formulato:

#### ART. 2.

L'esercizio del commercio ambulante è subordinato alla iscrizione in una speciale sezione del registro previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, ed al possesso di una autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente.

Per l'iscrizione nella speciale sezione di cui al precedente comma, il richiedente deve avere i requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica.

Chiunque intende esercitare la vendita in forma ambulante dei prodotti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1971, n. 426, può ottenere l'iscrizione soltanto se abbia superato l'apposito esame.

L'esercizio del commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo, va, inoltre, subordinato alle speciali norme emanate dalle competenti autorità marittime in applicazione dell'articolo 68 del codice di navigazione e del numero 107 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato l'esercizio del commercio ambulante negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 3.

Il provvedimento di rilascio, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione è emesso dal sindaco del comune, ove il richiedente risiede ed effettivamente dimora, sentito il parere delle commissioni, di cui ai successivi comma, in conformità alle direttive regionali ed ai piani comunali, previsti dalla presente legge.

Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, la commissione è composta da:

a) il sindaco o suo delegato, che la presiede;

b) da due rappresentanti del consiglio comunale, di cui uno della minoranza;

c) da tre rappresentanti dei commercianti ambulanti, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria provincialmente più rappresentative;

d) da due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalle organizzazioni sindacali di carattere generale dei commercianti provinciali più rappresentative,

e) da un rappresentante dei coltivatori agricoli produttori diretti designati dall'organizzazione sindacale provincialmente più rappresentativa.

Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, la commissione è compo-

sta dal sindaco o suo delegato, che la presiede; da due rappresentanti dei commercianti ambulanti, da uno dei commercianti in sede fissa e da uno dei coltivatori agricoli produttori diretti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali provincialmente più rappresentative.

La commissione può essere integrata con voto consultivo da un esperto di traffico, viabilità o urbanistica designato dalla giunta comunale.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, dura in carica cinque anni ed è rinnovata seguendo la stessa procedura adottata per la sua costituzione.

L'autorizzazione verrà rilasciata per una delle categorie merceologiche definite dal regolamento di esecuzione della presente legge di cui all'articolo 14, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il commercio di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a) può essere esercitato solo dopo aver ottenuto la concessione dell'occupazione del suolo pubblico da parte del comune, sentite le commissioni, di cui al presente articolo, ed in conformità al piano di cui all'articolo 7.

L'onorevole Marchio ha presentato il seguente emendamento.

*Al secondo comma sostituire il punto b) con il seguente:*

b) un rappresentante di ciascun gruppo politico rappresentato in consiglio comunale.

L'onorevole Milani ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma sopprimere i punti d) ed e).*

*Al terzo comma sopprimere le parole da da uno dei commercianti in sede fino alla fine del comma.*

CAROLI, *Relatore*. Devo dire che tutti i provvedimenti relativi alla regolamentazione dell'attività commerciale sono adottati dal consiglio comunale che è rappresentativo di tutte le forze politiche, e, quindi anche delle minoranze. Si è accennato inoltre al carattere vincolante o meno del parere della commissione prevista da questo articolo 3, occorre chiarire che questo parere è solo consultivo e non vincolante. Devo anche dire, per quanto riguarda la

formulazione dei piani, che essi sono deliberati da parte del consiglio comunale e il sindaco, come dice il primo comma, si deve attenere alle direttive e ai piani regionali. Infatti il potere del sindaco è estremamente limitato perché egli si deve attenere alle direttive generali deliberate dal consiglio regionale. Dobbiamo tener conto di tutte queste cose per evitare la paralisi dell'atto esecutivo qualora si volessero sentire tutti i rappresentanti di tutti i gruppi politici che sono nel consiglio comunale.

Quindi, ripeto, il parere della commissione non è vincolante, viceversa sono vincolanti le direttive generali.

MILANI. Le ragioni dei miei emendamenti, tendenti alla sburocratizzazione della gestione di questo provvedimento sono determinate dal timore di commissioni pleinarie, che possano riunirsi con difficoltà estrema e magari non funzionare affatto per la scarsa partecipazione dei componenti. Bisogna evitare un appesantimento degli adempimenti di applicazione della legge. La mia proposta è intesa alla creazione di commissioni formate da 6 o 7 componenti nei comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, (3 in rappresentanza dei venditori ambulanti e 3 o 4 in rappresentanza dell'amministrazione comunale). È vero che quando si affrontano questioni relative al commercio ambulante si investono anche interessi di altre categorie come ad esempio i commercianti a posto fisso, ma con il provvedimento in discussione (si veda il successivo articolo 7) l'attività del commercio ambulante viene collocata nell'ambito della integrazione dei piani della legge n. 426 e quindi rientra nelle norme dettate dalle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della stessa legge n. 426, che prevedono la rappresentanza di tutte le categorie, della grande distribuzione al dettaglio a posto fisso.

MARCHIO. Il mio emendamento tende a garantire la tutela delle minoranze. Diversamente, la norma avrebbe un testo addirittura razzista, perché persegue la sistematica esclusione di una determinata parte politica.

PRESIDENTE. Vorrei tentare una mediazione tra le diverse posizioni. La *ratio* della norma è quella di evitare che ci sia una maggioranza di commercianti. La mia pro-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 APRILE 1976

posta tenta di ampliare il numero dei consiglieri, in maniera da dare spazio alle minoranze; lascia il rappresentante dei commercianti in sede fissa, perché hanno qualcosa da dire sull'argomento; lascia il rappresentante dei produttori agricoli e dei produttori agricoli e dei coltivatori diretti, perché gli interessi dei produttori nei mercati regionali sono contrapposti a quelli degli ambulanti. Per quanto riguarda la presenza dei commercianti ambulanti, ho la sensazione che le organizzazioni sindacali di categoria presenti in ogni provincia finiscano per essere due. Se così fosse, la composizione potrebbe essere la seguente: il sindaco, quattro rappresentanti del consiglio comunale, di cui due potrebbero essere della minoranza eletti con voto limitato, due rappresentanti della categoria degli ambulanti, un rappresentante della categoria commercianti a sede fissa, un rappresentante dei coltivatori diretti.

CAROLI, *Relatore*. Per quanto riguarda il rappresentante dei commercianti a posto fisso, ne abbiamo previsto uno soltanto dopo una lunghissima discussione, perché le due organizzazioni più rappresentative dovrebbero essere inserite nella commissione. Questo è già il risultato di un accordo di compromesso, raggiunto in sede di Comitato ristretto all'unanimità. Sono del parere di lasciare le cose come stanno. Si potrebbe soltanto modificare il punto b), prevedendo quattro rappresentanti del consiglio comunale, di cui due della minoranza.

CARENINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Questo non ha senso. Sarebbe più logico allora, prevedere tre rappresentanti del consiglio comunale.

PRESIDENTE. L'allargamento dei rappresentanti del consiglio comunale è opportuno anche per evitare che siano in minoranza i rappresentanti della pubblica autorità, rispetto a quelli delle associazioni. C'è anche il problema di dare maggiore spazio alle minoranze. Quindi occorre o diminuire il numero dei rappresentanti di categoria, o aumentare quello dei consiglieri comunali.

CAROLI, *Relatore*. Riassumerei tutte le proposte di modifica in un mio emendamento, nel quale porterei a tre i rappre-

sentanti del consiglio comunale, di cui uno della minoranza, a tre i rappresentanti dei commercianti ambulanti, a due i rappresentanti dei commercianti a sede fissa.

MILANI. Io propongo invece che la composizione prevista dal secondo comma dell'articolo 3 sia la seguente: il sindaco o un suo rappresentante; tre rappresentanti del consiglio comunale, di cui uno della minoranza; tre rappresentanti dei commercianti ambulanti. In totale abbiamo sette membri, di cui quattro dell'amministrazione pubblica. Propongo questa composizione, per le ragioni esposte in precedenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marchio sostitutivo della lettera b).

(È respinto).

Pongo in votazione le lettere d) ed e) del secondo comma, di cui l'onorevole Milani ha chiesto la soppressione, alla quale relatore e Governo sono contrari.

(Sono approvate).

Pongo in votazione il periodo del terzo comma di cui l'onorevole Milani ha chiesto la soppressione, alla quale relatore e Governo sono contrari.

(È approvato).

Gli emendamenti Milani si intendono pertanto respinti.

La rappresentanza del consiglio comunale può essere portata a tre o quattro elementi. Per andare veramente incontro alle minoranze, a mio avviso, occorre portare questa rappresentanza a quattro membri, oltre il sindaco.

In questo caso i membri della commissione diventano undici in totale.

MARCHIO. Sono contrario; in questo caso i rappresentanti della minoranza sarebbero un comunista e un liberale.

MILANI. Il gruppo comunista è contrario al tipo di composizione, proposto dall'onorevole presidente, non per ragioni di principio, ma di funzionalità della legge e delle commissioni, avendo riguardo alla loro capacità di riunirsi, con ben cinque consiglieri comunali.

Se verrà mantenuta la formulazione adottata in Comitato ristretto, ci asterremo dalla votazione.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 APRILE 1976

CAROLI, *Relatore*. A questo punto, crederci opportuno tornare alla formulazione originaria del testo unificato.

ALIVERTI. Sono favorevole a questa proposta.

PRESIDENTE Pongo allora in votazione l'articolo 3 del testo unificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART 4.

L'autorizzazione è soggetta alla fine di ogni anno al visto da parte del sindaco e decade se non è rinnovata per due anni consecutivi.

L'autorizzazione è trasmissibile per atto tra vivi o per causa di morte al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado del commerciante ambulante, che hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nella sezione speciale del registro sulla base dei soli requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Il titolare dell'autorizzazione, in caso di comprovata necessità, comunica al sindaco che un proprio familiare o altra persona ha assunto la rappresentanza dell'esercizio.

Se il periodo di rappresentanza supera i tre mesi, la persona che ha assunto la rappresentanza deve dimostrare di essere iscritto nella speciale sezione del registro.

Per i commercianti ambulanti che abbiano acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità, ovvero che abbiano esercitato l'attività da almeno quindici anni consecutivi, il trasferimento della titolarità dell'azienda per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda ed il subentrante sia iscritto nella sezione speciale del registro.

Nel regolamento d'esecuzione della presente legge dovranno essere previste disposizioni atte ad impedire il rilascio di altra autorizzazione al commerciante ambulante che si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente.

Presento, in conformità del parere espresso dalla Commissione giustizia, il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente: « L'autorizzazione è soggetta alla*

fine di ogni anno al visto da parte del sindaco e si intende revocata se il visto stesso non è apposto per due anni consecutivi ».

Gli onorevoli Milani, Allera e Catanzariti hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere gli ultimi due commi.*

Pongo in votazione il mio emendamento sostitutivo del primo comma.

(È approvato).

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul secondo comma; indubbiamente si determina una disparità tra i commercianti ambulanti e quelli a posto fisso per quanto riguarda la trasmissibilità per atto tra vivi. Gli ambulanti, secondo questa formulazione, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro solo sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge n. 426, cioè dei requisiti morali riconosciuti a meno che l'interessato non sia stato condannato a determinate pene o sia stato sottoposto a misure di prevenzione.

CAROLI, *Relatore*. La legge n. 426 non fa differenza tra la trasmissibilità nell'ambito familiare e in favore di terzi. Invece, con questo testo, si è voluto introdurre una distinzione e quindi è stata prevista l'ipotesi di un commerciante che, morendo, lasci una moglie anziana la quale, per poter esercitare l'attività del marito, dovrebbe essere costretta a sostenere gli esami per ottenere l'iscrizione. In sostanza, abbiamo voluto alleggerire le disposizioni in materia per questi casi particolari.

PRESIDENTE. Bisogna seguire un criterio logico. O per esercitare quest'attività è necessario un attestato pubblico di qualificazione professionale (e quindi l'iscrizione al registro degli esercenti) oppure non è necessario; ma allora non è necessario in senso generale. Non possiamo esentare da questo obbligo di dimostrare la propria qualificazione professionale le vedove di sessant'anni. Nel momento in cui si è scelta la logica della qualificazione riconosciuta per atto di pubblica autorità, tale qualificazione deve essere riconosciuta per tutti!

CAROLI, *Relatore*. Ribadisco che sono necessari i requisiti professionali per accedere a questo tipo di commercio, però

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 APRILE 1976

abbiamo voluto prevedere l'eccezione che non inficia la validità della norma generale: cioè abbiamo voluto garantire la perpetuazione di un'attività interrotta per la morte del suo titolare. Se la Commissione lo ritenesse opportuno, questo principio potrebbe anche essere ancora più ristretto: abbiamo voluto essere benevoli, affinché i parenti del defunto non vengano a trovarsi sul lastrico.

MILANI. Sono d'accordo con le osservazioni formulate dal nostro presidente. C'è un problema di logica: qual è il vantaggio che questo secondo comma consente? La trasmissione automatica delle licenze, e su questo punto siamo d'accordo. Però, se nell'articolo 2 abbiamo stabilito che il commercio ambulante può essere esercitato previa iscrizione al registro alle condizioni previste nella legge n. 426, questo criterio di professionalità deve essere mantenuto, giusto od errato che esso sia. Noi comunque ci asteniamo.

CAROLI, *Relatore*. Non mi oppongo alla proposta di modifica, comunque la eccezione mi sembra avere fondamento cioè io trovo giustificata una deroga al principio a favore dei familiari.

PRESIDENTE. Qui si scopre la natura del requisito professionale: essa deriva da un'esigenza di carattere corporativo, a difesa di un certo numero chiuso.

CAROLI, *Relatore*. Se questa disposizione può essere interpretata come una spinta verso il corporativismo, allora concordo con le osservazioni del nostro presidente e quindi sono favorevole a che venga prevista anche in questo caso l'iscrizione nel registro.

PRESIDENTE. Presento allora formalmente il seguente emendamento.

*Al secondo comma, sostituire le parole: che hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nella sezione speciale del registro sulla base dei soli requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426 con le seguenti: purché iscritto nella sezione speciale di cui al precedente articolo 2 ».*

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

CAROLI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento soppressivo Milani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli ultimi due commi, di cui l'onorevole Milani ed altri hanno chiesto la soppressione.

(Sono approvati).

L'emendamento Milani si intende pertanto respinto.

MILANI. Il gruppo comunista si asterrà dal votare l'articolo nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 che, dopo le modifiche testé approntate, risulta così formulato:

#### ART. 4.

L'autorizzazione è soggetta alla fine di ogni anno al visto da parte del sindaco e si intende revocata se il visto stesso non è apposto per due anni consecutivi.

L'autorizzazione è trasmissibile per atto tra vivi o per causa di morte al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado del commerciante ambulante, purché iscritto nella sezione speciale di cui al precedente articolo 2.

Il titolare dell'autorizzazione, in caso di comprovata necessità, comunica al sindaco che un proprio familiare o altra persona ha assunto la rappresentanza dell'esercizio.

Se il periodo di rappresentanza supera i tre mesi, la persona che ha assunto la rappresentanza deve dimostrare di essere iscritto nella speciale sezione del registro.

Per i commercianti ambulanti che abbiano acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità, ovvero che abbiano esercitato l'attività da almeno quindici anni consecutivi, il trasferimento della titolarità dell'azienda per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione sempre che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda ed il subentrante sia iscritto nella sezione speciale del registro.

Nel regolamento d'esecuzione della presente legge devono essere previste disposizioni atte ad impedire il rilascio di altra autorizzazione al commerciante ambulante che si sia avvalso della facoltà prevista dal comma precedente.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 5 all'11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

I provvedimenti comunali riguardanti la istituzione, il funzionamento, la soppressione, gli spostamenti dei mercati ambulanti ed ogni altro provvedimento relativo al commercio ambulante sono emanati previo parere delle commissioni, di cui all'articolo 3, e sulla base del piano di cui al successivo articolo 7.

I criteri di assegnazione dei posteggi nell'ambito delle aree pubbliche o mercati destinati all'esercizio del commercio ambulante sono deliberati dal consiglio comunale su proposta delle commissioni.

Le concessioni di cui all'articolo 3, ultimo comma, non possono essere cedute a nessun titolo, neppure temporaneamente. Le deliberazioni relative alle tasse di posteggio e all'appalto per la loro riscossione sono adottate dal consiglio comunale, sentito il parere delle commissioni di cui al precedente articolo 3.

(*E approvato*).

ART. 6.

L'autorizzazione dà facoltà di esercitare il commercio in forma ambulante o mediante installazioni mobili nell'ambito del comune di residenza e nel territorio di sei province limitrofe, compresa quella cui appartiene il comune di residenza, indicate dal richiedente.

I sindaci dei comuni compresi nel territorio di cui al comma precedente, possono impedire l'accesso alle aree pubbliche appositamente destinate all'esercizio del commercio ambulante, per violazione delle norme sanitarie, di polizia annonaria e per la indisponibilità di superfici destinate alle fiere e mercati, regolamentati dal piano di cui al successivo articolo 7.

Il commerciante ambulante che voglia esercitare la sua attività anche in comuni situati in province non indicate nell'autorizzazione deve ottenere la preventiva autorizzazione da inserirsi nell'autorizzazione medesima, da parte del sindaco competente per territorio, su conforme parere delle commissioni di cui all'articolo 3.

L'estensione può avere durata non inferiore a 15 giorni e non superiore ai sei mesi, da determinarsi in relazione alle condizioni dei mercati ambulanti, al numero delle altre autorizzazioni rilasciate e. ove

approvate, alle previsioni dei piani per il commercio ambulante.

L'estensione di cui al terzo comma non è subordinata al pagamento di alcuna tassa e non è necessaria per partecipare alle fiere regionali e nazionali.

(*E approvato*).

ART. 7.

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai comuni di integrare il piano, previsto dall'articolo 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426, con norme e direttive concernenti il commercio ambulante secondo i criteri di cui ai successivi commi ed al fine di conseguire un adeguato equilibrio tra il commercio in sede fissa e quello ambulante.

Le integrazioni al piano debbono: rispettare i principi previsti dall'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426; dettare norme per l'istituzione, il funzionamento, la soppressione, gli spostamenti dei mercati, nonché per le altre manifestazioni delle attività economiche di vendita in forma ambulante, delimitate nello spazio e nel tempo; fissare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e per la regolamentazione delle aree e delle soste, determinando inoltre le modalità della presenza degli operatori al di fuori dei mercati.

Le integrazioni, di cui al comma precedente, debbono essere approvate dal consiglio comunale, previo parere delle commissioni, di cui all'articolo 3, e sentite le commissioni, previste dagli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Fino a quando non siano approvate le integrazioni, di cui al presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate dai sindaci, su conforme parere delle commissioni, previste dall'articolo 3, e con l'osservanza dei criteri stabiliti dalla presente legge nonché dalle direttive regionali, di cui all'articolo 8.

(*E approvato*).

ART. 8.

La regione, sentita la commissione di cui all'articolo 9, formula indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale ai fini della elaborazione e della revisione delle norme del piano di cui all'articolo 7, nonché direttive generali per il rilascio delle autorizzazioni, tenuto conto delle caratte-

ristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva, della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del commercio esercitato nei modi di cui all'articolo 1, ed un adeguato equilibrio fra esso, le installazioni commerciali a posto fisso, o le altre forme di distribuzione in uso.

I sindaci, entro il mese di agosto di ciascun anno, comunicano alle regioni interessate il numero delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente, indicando le province per le quali l'autorizzazione è valida, le categorie merceologiche contemplate dall'autorizzazione, il modo con cui si svolge il commercio, le variazioni registratesi e le cessazioni.

(È approvato).

#### ART. 9

Presso ogni regione è costituita una commissione composta:

dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede;

da tre commercianti ambulanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria regionalmente più rappresentative;

da due rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dall'organizzazione sindacale a carattere generale dei commercianti regionalmente più rappresentativa;

da un rappresentante designato dalle camere di commercio della regione interessata;

da due consiglieri regionali di cui uno della minoranza;

da un rappresentante dei comuni della regione, designato dall'ANCI.

La commissione è nominata dal consiglio regionale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, dura in carica cinque anni e deve essere rinnovata seguendo la stessa procedura usata per la sua costituzione.

I membri delle commissioni comunali non possono far parte della commissione regionale.

La regione, sentito il parere della commissione regionale, delibera in materia di tassa di posteggio, dividendo i comuni delle province in classi, in base alla popolazione, alla attività economica, alla dislocazione geografica ed al numero di mercati esistenti, fissando per ciascuna classe

un minimo ed un massimo di tassa di posteggio, entro i limiti dei quali i singoli comuni devono attenersi per la determinazione della tassa di posteggio comunale.

L'elenco delle classi, comunque non superiori a cinque, deve essere aggiornato quadriennialmente.

(È approvato).

#### ART. 10.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai produttori agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e fittavoli di terreni con superficie non superiore ai quattro ettari, i quali esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.

È fatta salva l'osservanza delle disposizioni della presente legge o dei piani, di cui all'articolo 7, relative alla concessione dei posteggi nei mercati ed all'occupazione di aree pubbliche.

(È approvato).

#### ART. 11.

Chiunque viola le disposizioni previste dalla presente legge o dai piani, di cui all'articolo 7, salve le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 50.000 a lire 500.000, che è comminata dal sindaco.

Si osservano, per l'accertamento delle infrazioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione dei relativi verbali e per la riscossione delle somme dovute, le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706

In caso di particolare gravità, il sindaco può sospendere l'autorizzazione per un massimo di sessanta giorni, sentita la commissione di cui all'articolo 3, e revocarla in caso di recidiva.

Il sindaco può disporre l'immediata confisca degli impianti di vendita e della merce, qualora il commercio ambulante sia svolto senza l'autorizzazione.

Se il commercio ambulante abusivo viene esercitato con autoveicoli si provvede anche al ritiro della licenza per l'auto trasporto in conto proprio, a norma della legge 6 giugno 1974, n. 298.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 APRILE 1976

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 12.

Avverso i provvedimenti presi dal sindaco concernenti il rilascio, il diniego, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione ai sensi della presente legge, l'interessato può proporre ricorso al presidente della giunta regionale entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il ricorso contro il provvedimento che dispone la cancellazione dal registro, di cui all'articolo 2, la revoca e la sospensione della autorizzazione non ha effetto sospensivo, fatta salva la facoltà del presidente della giunta regionale di accogliere l'istanza di sospensione.

Il presidente della giunta regionale decide sul ricorso entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso stesso, sentito il parere della commissione regionale.

Decorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia intervenuta nessuna decisione, o contro il provvedimento che respinge, anche parzialmente, il ricorso, è proponibile l'impugnazione presso il tribunale regionale amministrativo competente per territorio.

CAROLI, *Relatore*. Il parere della IV Commissione giustizia fa giustamente notare che l'articolo 32 della legge n. 426 stabiliva il ricorso amministrativo contro le autorizzazioni del sindaco « fino a quando non sia costituito il tribunale regionale amministrativo ». Essendosi tale condizione verificata, il ricorso gerarchico improprio ivi previsto diventa del tutto non appropriato. Occorre dunque sopprimere l'articolo 12, in modo che contro il provvedimento del sindaco sia esperibile esclusivamente e direttamente il ricorso giurisdizionale.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Caroli ha dunque presentato, su conforme parere della IV Commissione giustizia, il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 12.*

Pongo in votazione l'articolo 12 di cui il relatore Caroli ha chiesto la soppressione.

*(È respinto).*

L'articolo 12 s'intende pertanto soppresso.

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò

direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 13.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della licenza prevista dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, previa istanza da presentare al sindaco del comune, ove il richiedente risiede ed effettivamente dimora, entro un anno dalla data predetta.

L'istanza deve indicare l'ambito territoriale nel quale si esercita l'attività.

*(È approvato).*

## ART. 14.

Il regolamento di esecuzione della presente legge è emanato con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'ANCI e delle regioni.

*(È approvato)*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 15.

Sono abrogate la legge 5 febbraio 1934, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione; la legge 4 luglio 1959, n. 469; l'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e gli articoli 4, 8 e 9 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra norma contraria alla presente legge o con essa incompatibile, ed in particolare, l'articolo 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, nella parte relativa all'obbligo della iscrizione in apposito registro presso le autorità di pubblica sicurezza per l'esercizio del commercio ambulante.

Gli onorevoli Milani, Allera e Catanzariti hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla terza riga sostituire le parole: « l'articolo 3 » con le altre: « il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 ».*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 APRILE 1976

Pongo in votazione l'articolo 15 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il relatore onorevole Caroli ha proposto il seguente nuovo titolo del testo unificato: « Disciplina del commercio ambulante ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che è dato mandato al presidente di procedere al coordinamento del testo approvato.

(Così rimane stabilito).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Felici ed altri n. 880; Milani ed altri n. 3380; Costamagna nu-

mero 3701; Caroli ed altri n. 3710, in un testo unificato e con il titolo: « Disciplina del commercio ambulante » (880-3380-3701-3710):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aiardi, Aliverti, Allegri, Allera, Assante, Barboni, Biagioni, Brini, Caroli, Catanzariti, Costamagna, D'Angelo, de' Cocci, Erminero, Fioret, Girardin, Laforgia, Mammi, Mancuso, Maschiella, Matteini, Milani, Niccoli, Servadei e Zanini.

La seduta termina alle 13.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO